

ACCORDO DI RINNOVO DEL CIPL 27 FEBBRAIO 1998 PER LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Ferrara, 03.02.03

TRA

La Lega delle Cooperative di Ferrara rappresentata da Laura Bertoni, Sergio Caselli, Paolo Cristofori, Mirco Dondi, Giorgio Camilletti, Valentino Ortolani, Giorgio Cesari ;
La Confecooperative della provincia di Ferrara, rappresentata da Tonina Tartani;

E

La Filica-CGIL della provincia di Ferrara, rappresentata dal segretario provinciale, Guelfo Bonora e da Maurizio Frignani e Daniele Brusa.
La Filica-CISL rappresentata dal segretario provinciale Sauro Cazzoli e Jairo Attanasio.
La Fencal-Uil della provincia di Ferrara rappresentata da.....

Premessa

In riferimento all'art. 6 del CCNL del 09/02/00, che demanda alla contrattazione integrativa territoriale le materie ivi indicate, le parti, ferma restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, convengono sulla necessità di operare ed assumere iniziative per il consolidamento e lo sviluppo del settore, al fine di garantire la piena occupazione ed un miglioramento dell'attività produttiva.

Il rinnovo del presente integrativo si colloca alla fine di un anno, il 2002, in cui la fase economica-produttiva del settore edile presenta forti elementi di incertezza rispetto alla costante crescita avvertuta nel periodo precedente.

I piani d'investimento, delle infrastrutture pubbliche e gli interventi privati, che hanno caratterizzato l'ultimo quadriennio e che ancora continuano a produrre i loro effetti anche nell'attuale fase, rappresentano, al momento, l'unico fattore di traino per un settore strutturalmente instabile e spesso caratterizzato da situazioni di controtendenza.

Gli indicatori congiunturali attuali, evidenziano il 2003 come il possibile inizio di un periodo di rallentamento ove il tasso di crescita degli investimenti tende a diminuire rispetto al 2002 e agli anni precedenti.

La negativa congiuntura internazionale e le difficoltà legate all'andamento economico nazionale, con un presumibile aumento tendenziale dell'inflazione, faciliteranno, quasi certamente, un ridotto andamento produttivo.

In tale contesto il settore delle costruzioni è di fronte ad una ulteriore destrutturazione, con il rischio che diverse imprese tendano ad orientarsi verso processi produttivi con forme di organizzazione basate sul lavoro precario o irregolare ed un peggioramento complessivo del sistema qualitativo della produzione.



Anche al fine di evitare tali rischi, le parti si impegnano, attraverso il mantenimento di proficue e preventive relazioni sindacali, a mantenere una buona qualità del settore produttivo e del lavoro allo scopo di sconfinare la concorrenza sleale di talune imprese, per una più efficace politica industriale e per una migliore condizione dei lavoratori all'interno dei cantieri

E' fortemente sentita, dunque, l'esigenza di introdurre elementi di sviluppo mirati per il settore e disposizioni normative che ne sappiano cogliere le peculiari complessità, fornendo risposte coerenti ai problemi ed ai bisogni che si manifestano, per le imprese e per i lavoratori dipendenti o soci.

In particolar modo sul versante dei lavori pubblici vi è la necessità di aumentare l'incidenza degli interventi infrastrutturali, per favorire la realizzazione di sistemi di trasporto e comunicazione efficienti, innovativi e maggiormente funzionali ad una economia ed una società del terzo millennio.

In questo quadro, l'incertezza che caratterizza il mondo cooperativo è ancora più rilevante. Gli attacchi senza precedenti portati attraverso le prime bozze di riforma di diritto societario cooperativo, hanno rappresentato in modo evidente ed ingiustificato, la volontà di penalizzare un sistema storicamente e strutturalmente caratterizzato da un forte radicamento sociale. La proposta di riforma del diritto societario cooperativo oggi in discussione, continua a costituire per il movimento cooperativo, nonostante i positivi mutamenti registrati rispetto alle bozze iniziali, un ulteriore motivo di incertezza e di preoccupazione che certamente non giova al raggiungimento di quella necessaria stabilità e competitività che sole consentono di operare in un settore già di per sé caratterizzato da rilevanti problematiche normative e da un rallentamento della crescita.

A tale riguardo, le parti auspicano che i presupposti che hanno caratterizzato tali interventi, siano riconsiderati in un'ottica di riconoscimento e valorizzazione delle peculiarità e dell'operato dell'impresa cooperativa

Relazioni industriali

In coerenza con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993 le parti convengono sull'opportunità di perseguire tutte quelle iniziative ritenute idonee a favorire un miglioramento qualitativo del settore

Le parti s'impegnano a tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e le professionalità requisite dalle imprese cooperative e dai lavoratori rendendo più chiari e trasparenti le regole del competere affinché il sistema produttivo sia maggiormente qualificato


La creazione di tavoli concertativi con il coinvolgimento anche degli Enti locali, Comuni e Provincia, e la realizzazione del documento unico di regolarità contributiva, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei singoli soggetti, saranno ulteriori incentivi al pieno rispetto delle norme contrattuali, legislative e della sicurezza sul lavoro.

Enti bilaterali

Cassa edile

Nell'ambito dei mutamenti che interverranno a partire dal termine del corrente anno 2003, con la prevista cessazione della contribuzione, ammontante al 2%, versata alla Cassa Edile e destinata al finanziamento dell' APES, le parti concordano quanto segue:

- A far data dal primo febbraio 2003 viene ridotto dal 2% allo 0,80% il contributo Apes.



- Tenuto conto della necessaria salvaguardia delle esigenze di gestione, la CELCOOF fornirà, entro il mese di Marzo 2003, i dati relativi alla gestione APES affinché le parti stipulanti il presente CIPL, possano effettuare le verifiche circa la situazione finanziaria di tale Istituto.
- Successivamente alla suddetta verifica, le parti concordano che le aziende, in luogo della citata contribuzione APES (0,80%), continueranno a versare alla Cassa Edile un contributo complessivo pari 0,80 % del montante retributivo individuato con i medesimi criteri utilizzati per l'APES; tale contributo verrà destinato, nella misura dello 0,20%, alla formazione continua di settore e nella misura dello 0,60%, a prestazioni aggiuntive ai lavoratori.

Le parti si incontreranno, attualmente, per verificare la congruità delle citate percentuali onde procedere alla loro conferma e ad eventuali modifiche

Scuola professionale edile

La formazione professionale rimane un fattore strategico per la valorizzazione dei lavoratori e dell'impresa ed il loro miglioramento qualitativo, da attuarsi attraverso programmi formativi nella cui realizzazione l'Euspe assume rilevanza essenziale ed insostituibile

Le parti concordano l'individuazione dei seguenti obiettivi:

- 1-formazione preventiva ai giovani che entrano nel mercato del lavoro ed agli immigrati,
- 2-percorsi formativi per l'avanzamento di qualifiche;
- 3-formazione continua per accrescere la qualità di tutti i profili professionali affinché vi sia una maggior capacità ad affrontare le sfide del mercato e per mantenere buoni livelli occupazionali.

Previdenza complementare

Le parti nel ribadire l'impegno comune, già da tempo avviato nelle aziende cooperative, ad accentuare lo sviluppo della previdenza integrativa tra i soci ed i lavoratori del settore, concordano, altresì, sulla necessità di proseguire nello stesso anche nel corso del presente contratto, così com'è previsto nell'art. 36bis del CCNL.

Politiche di accoglienza.

Il mercato del lavoro è caratterizzato da una sempre più significativa presenza di lavoratori stranieri, comunitari ed extracomunitari.

Il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese ed anche la Provincia di Ferrara ha assunto ormai un carattere strutturale che necessita di risposte adeguate in termini di politiche d'accoglienza per tali lavoratori.

In tale contesto, le parti, in stretto rapporto con gli Enti Locali (Regione-Provincia-Comune) e le Istituzioni e le associazioni preposte si impegnano a favorire l'attivazione delle azioni a ciò necessarie, mediante l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche e di risorse disponibili presenti presso gli enti bilaterali, finalizzate, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- La facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana
- Il sostegno nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Favorire l'incontro delle diverse culture

Elemento economico territoriale

Le parti, sulla base del CCNL del 9 febbraio 2000 e dell'accordo di rinnovo sottoscritto in data 4 febbraio 2002, che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell' Elemento economico territoriale,



convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale complessiva dell'11% (rispetto al 7% attuale), a decorrere dal 1° gennaio 2003, e del 14%, a decorrere dal 1° dicembre 2003, sui minimi di paga base e stipendi vigenti al 1° gennaio 2003

In relazione a quanto sopra l'EET di cui all'art. 6 del CCNL sopra citato, sarà corrisposto a partire dal 1° gennaio 2003 e per la vigenza del presente contratto, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai.

L'EET potrà essere riconosciuto annualmente, in funzione, in particolare, del miglior andamento del settore cooperativo in provincia di Ferrara e/o del migliore complessivo andamento delle aziende cooperative aventi sede nella stessa provincia di Ferrara.

Tale valutazione avrà a riferimento l'andamento sopra individuato per l'anno di riferimento, in raffronto all'andamento dell'anno precedente il medesimo.

A tal fine le parti si riuniranno entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza del presente contratto, per valutare l'andamento complessivo, come sopra individuato, sulla base dei dati disponibili al momento della verifica. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, oggetto della prima verifica suddetta, le parti si riuniranno poi per valutare l'andamento complessivamente registrato, sulla base dei dati definitivi individuati, facendo riferimento, a titolo esemplificativo e sperimentale, ai seguenti indicatori.

- andamento occupazionale del settore;
- monte salari e ore lavorate;
- andamento dell'integrazione salariale (con esclusione degli eventi atmosferici);
- importo complessivo delle aggiudicazioni.

Per tanto, la struttura dell'EET, potrà essere modificata in occasione degli incontri di verifica fissati annualmente.

In relazione alle percentuali sopra determinate, gli importi in Euro definiti in via presuntiva, sulla base dei dati parziali disponibili e dell'andamento tendenziale, erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, sono i seguenti

LIVELLI	Dall'1.1.2003	Dall'1.1.2003	Dall'1.12.2003	Dall'1.12.2003
	ORARIO	MENSILE	ORARIO	MENSILE
8°	/	111,17	/	179,87
7°	0,68	118,58	0,87	150,92
6°	0,59	101,64	0,75	120,36
5°	0,50	86,40	0,64	109,96
4°	0,45	77,08	0,57	98,10
3°	0,41	71,71	0,53	91,27
2°	0,37	61,37	0,47	81,93
1°	0,33	56,47	0,41	71,87

Le parti si danno atto che la struttura dell'EET individuata è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del DL 67/1997, convertito nella legge 23 maggio 1997 n.135

Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quelle previste dagli art. 46 e 46 bis del CCNL.
09.02.2000

[Area con diverse firme e iniziali manoscritte]

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua.

A far data dal 1° ottobre 2000, gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per complessive 96 ore (di cui 48 - 40 da CCNL ed 8 da: CIPL 1.7.86, 1.9.89 ed Accordo 30.6.94).

In conseguenza a quanto sopra, dalla medesima data è conseguentemente abolita la riduzione di orario a 35 ore settimanali per il periodo di 8 settimane a decorrere dal 1° lunedì di dicembre. Pertanto anche per i citati periodi l'orario normale contrattuale è fissato in 40 ore medie settimanali. Previo accordo tra la Direzione Aziendale e OOSS, potrà essere concordato, anche per parte dei lavoratori e/o cantieri e secondo le esigenze tecnico-produttive aziendali, un orario di lavoro inferiore alle 40 ore mediante l'utilizzo dei permessi individuali e/o collettivi.

In deroga a quanto previsto dall'art. 46 bis del CCNL, relativamente alla modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corrispondenza mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella provincia di Ferrara, le imprese continueranno ad assolvere a tale obbligo tramite l'accantonamento (5,40%) presso la Cassa Edile, con i criteri e le modalità oggi in essere.

Mensa

Le cooperative provvederanno a fornire il servizio di mensa direttamente o tramite terzi, attraverso convenzioni con mense aziendali, interaziendali o esercizi di ristorazione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di servizio di mensa.

Viene modificata la ripartizione del costo pasto tra cooperativa e lavoratore.

Dal 1° febbraio 2003 il costo del servizio sarà a carico del lavoratore per una quota pari al 20% nel rispetto dei limiti seguenti.

- a) per un importo del costo complessivo del pasto, ammontante fino a € 8,78, la quota a carico del lavoratore non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 1;
- b) al superamento degli 8,78 €, la quota a carico del lavoratore non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 2.

Restano immutate le eventuali condizioni di miglior favore già in essere.

Trasporto

A partire dal 1° febbraio 2003 si applica la seguente disciplina:

- a) Per i lavoratori che non utilizzano i mezzi di trasporto dell'azienda per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o per raggiungere i centri di smistamento (e. d. casa - lavoro), l'indennità è fissata in € 0,17 al km. con la franchigia di 10 km (calcolati in andata e ritorno).
- b) Per i lavoratori trasportati con mezzi aziendali l'indennità è fissata in € 0,027 al km.
- c) Ai lavoratori incaricati della guida dei mezzi di trasporto (autisti) verrà riconosciuto, oltre a quanto previsto dal precedente punto b), un compenso chilometrico pari a € 0,057.

Tale disciplina è prevista per quanti operano nei cantieri e non è applicabile per gli impiegati che operano nelle sedi amministrative o di servizio.

In caso di incidente, sia per gli autisti dei palinini, sia per gli impiegati e tecnici che utilizzano mezzi aziendali, i costi economici (per cause civili e penali) sono a totale carico delle cooperative mentre le stesse potranno avvalersi di forme assicurative.

Le indennità del presente articolo sono computate ai soli fini del calcolo del TFR, esclusi gli altri istituti contrattuali, essendone già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

Restano immutate le eventuali condizioni di miglior favore già in essere.



Trasferta

Fatte salve tutte le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali, si conviene che all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e comunque fuori dal territorio provinciale, verrà corrisposta, a far data dal 1° febbraio 2003, una diaria pari:

- da 0 a 200 km fuori dal territorio provinciale al 12% del minimo di paga base, contingenza e indennità territoriale per tutte le normali ore di lavoro oltre al vitto, all'alloggio e al trasporto
- Per distanze superiori ai 200 km., tale diaria, fermo restando quanto sopra stabilito, verrà riconosciuta nella misura del 15%.

Restano immutate le eventuali condizioni di miglior favore già in essere.

Lavoratori in trasferta

Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che nell'ipotesi di rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza, le imprese sono impegnate in modo preventivo a fornire ai lavoratori il costo del trasporto e/o a sostenere il costo del trasporto stesso.

Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla contrattazione nazionale.


L'accordo si intenderà rinnovato se non disdetta tre mesi prima della scadenza con raccomandata A/R, tuttavia anche in caso di disdetta il presente accordo resterà in vigore fino alla sostituzione con altro accordo provinciale.

Stesura Testo completo

Entro il mese di giugno 2003, le parti procederanno alla stesura completa dell'integrativo Provinciale per la provincia di Ferrara, con l'armonizzazione delle disposizioni in esso previste.

Le parti:


p. Legacoop



Luino Basso
Paolo Cortesi
p. Concooperative

Tauno Tordini

p. Filca CGIL



p. Filca CISL
p. FeNEAL UIL